

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 14 (1944-1945)

Heft: 3

Artikel: Gaudenzio Olgiati : lo sterminio delle streghe nella Valle Poschiavina

Autor: Olgiati, Maria

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-14779>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 08.02.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Lo sterminio delle streghe nella Valle Poschiavina

† GAUDENZIO OLGATI
Giudice federale

AVVERTENZA ¹⁾

Nostro Padre scrisse i Processi di Stregoneria della Valle di Poschiavo a Losanna negli anni dal 1880 al 1890. Nelle sue vacanze estive, Egli riordinava l'Archivio comunale di Poschiavo, trovando ivi ricco materiale di studio dagli atti poderosi dei suddetti processi. Dalla sua corrispondenza con quasi tutte le borgate grigioni, la quale si estende fino al 1891, vediamo ch'Egli si interessava anche degli atti conservati ancora nelle vallate grigioni di lingua tedesca. Alcuni Processi dello Heizenberg (Montagna) e della Pretigovia sono uniti agli atti poschiavini. Tutto questo materiale venne da lui compilato in uno studio scientifico sui Processi di Stregoneria in versione italiana e tedesca.

Faccio seguire la prolusione ch'Egli scrisse per spiegare al lettore il fenomeno quasi inconcepibile di questi Processi. Seguono pure i quattro primi capitoli del manoscritto, dati da me alla stampa per rammentare al pubblico studioso la grande opera, tuttora inedita.

MARIA OLGATI

1. *E' passato il tempo in cui le donne oneste non potevano invecchiare senza tema di essere abbruciate per streghe.*
2. *Però la memoria delle aberrazioni degli antenati risveglia in noi il desiderio, di darci piena contezza dei fatti.*
3. *A ciò servono le descrizioni dei processi di stregoneria in genere e ve ne sono moltissime in tutte le lingue.*
4. *Ma giova alla comprensione intima del tema, l'aver sott'occhi gli originali dei documenti per quanto concernano le principali fasi del processo.*
5. *Se non che questi documenti per lo più riescono indigesti e stucchevoli per la monotonia e lo stile aspro in cui sono redatti.*
6. *E' perciò giustificato il metodo seguito di illustrare i testi con quegli accenni che bastano a dare una nozione esatta e vera della situazione.*
7. *A ciò badai nell'esame del grande materiale dei processi messi alla luce, nella riordinazione dell'Archivio Comunale di Poschiavo.*
8. *Dacchè cominciammo a studiarli, presto ci convincemmo che racchiudevano interessanti particolari non solo, ma una collezione completa delle più intricate e rimarchevoli fasi dei processi stessi:*
 - a) *Sullo sfondo chiaro e traslucido di una Valle che su per giù ha serbato sino ai dì nostri il suo tipo e l'intero carattere che aveva nel seicento.*
 - b) *Redatti con tutta la spontaneità di lingua e dizione scultoria di un dialetto subalpino che conserva tuttora la stessa impronta.*
 - c) *Quindi la possibilità di cogliere quelle intime scene dei processi, la loro connessione, che ordinariamente si sottraggono all'occhio del lettore.*

¹⁾ Da un foglio manoscritto di mio Padre in riguardo ai Processi di Stregoneria.

9. *Imbarazzo di ricchezza nelle Notizie: Il libro deve applicarsi in modeste dimensioni e pur' dare un quadro esatto del contenuto delle carte.*
Facendo l'illustrazione delle singole procedure, si avrebbe o scarsità in spazio o ristretto lo scenario. Dunque mi attinsi ad metodo esposto.
10. *Con esso si raggiunge un doppio fine :*
 a) *Dare un quadro riassuntivo di tutte le evidenze verificatesi nei processi attraverso l'intero intervallo di più di un secolo.*
 b) *mostrare le foggie svariate in cui si svolse il pregiudizio, e ritrarre dal vero le persone che ebbero parte nei processi.*
11. *Imperocchè in ciò risiede il massimo interesse dei processi. E' la parte psicologica che ci permette anche un equo apprestamento ai fatti.*
12. *Fu dunque il nostro sunto di collegare le materie comprese in 127 processi in un quadro solo e di predisporre il tutto, in maniera che il lettore ne abbia un'immagine completa e vera, non esagerata, ma nemmeno velata da tendenziose notizie o guastata da inutili scalpori e da arida erudizione.*

I. Origine

La persecuzione e lo sterminio delle streghe nella Valle di Poschiavo si connette senza dubbio ai processi degli inquisitori ecclesiastici della diocesi di Como contro gli eretici. Rileviamo dalla « Storia della città e diocesi di Como » del Cantù che nel 1400 a Como l'inquisizione teneva un corpo d'ufficiali privilegiati con patente del Vescovo a portar le armi, le quali adoperassero a scoprire gli eretici. Certo frate Antonio da Casale, mandato inquisitore nel 1416, consegnò al braccio secolare ben 300 persone, che tutte furono abbruciate.

Nel 1485 a Como furono arse 41 streghe e nella diocesi il numero degli esaminati e inquisiti eccedeva ogni anno il mille; e l'inquisitore teneva 8, 10 e più vicari, che ne ardevano un centinaio. Nel 1514 infinite « eretiche della mala compagnia » furono catturate e ben 300 date al fuoco. Nel 1523 si mise in Sondrio l'inquisitore fra Modesto da Vicenza, che spiegò un tal furore da stancare la pazienza e farsi cacciar via. Nel 1583 da Milano fu deputato Francesco Borsato, uno de' meglio periti nel diritto della Mesolcina, il quale, aperti i processi contro le streghe, ne fece abbruciare prima quattro, poi altrettante, poi tre, indi altre. Lo stesso Prevosto di Roveredo, Domenigo Quattrino, fu dal Borsato condannato al fuoco, perchè undici testimoni l'avevano visto nei congressi col demonio menar un ballo cogli abiti della messa, recando in mano il santo crisma. Certo padre Carlo descriveva sotto li 8 dicembre 1583 al suo superiore il supplizio di alcune fra queste:

« In un vasto campo era costruito il rogo, e ciascuna delle malefiche fu sopra una tavola dal carnefice distesa e legata, poi messa boccone sulla catasta, a lati della quale fu appiccato fuoco: e tanto fervea l'incendio che in poco d'ora apparvero le membra consunte, le ossa incenerite. Dopo che il manigoldo le ebbe avvinte alla tavola, ciascuna riconfessò li suoi peccati, ed io le assolsi: lo Stoppano poi (prevosto di Mesolcina, poi arciprete di Mazzo) e due altri sacerdoti le confortavano in morte, e le affidavano al divino perdono.... Io non basto a spiegar con qual intimo cordoglio e quanto pronto animo abbiano incontrato il castigo. Avanti condotte al supplizio, confessate e comunicate, protestavano ricevere tutto dalla mano di « Quel lassù », in pena dei loro traviamenti; e con sicuri indizii di contrizione offrivano il corpo e l'anima al Signore del tutto. Brulicava la pia-

nura d'una turba infinita, stivata, intenerita a lacrime, gridante a gran voce: Gesù; e le stesse miserabili poste sul rogo, fra il crepitar delle fiamme udivansi replicare quel santissimo nome, e pegno di salute avevano al collo il santo rosario.... Questo volli io che la sua Riverenza sapesse, perchè potesse ringraziare Iddio e lodarlo per li preziosi manipoli da questa messe raccolti ».

Grande dev'essere stata questa messe dei manipoli a Bormio e nei contorni. Il Cantù trovò nell'Archivio di Bormio che il 21 Agosto 1489 il Canonico di Como, Nicolò di Castello, accusava saldo di Lire 100 Imperiali, dovutegli come inquisitore di quel Comune. Nel 19 Luglio 1671, il Vescovo Torriano scriveva a Cristoforo Pcedi, parroco di Furva, aver nella sua visita ritrovato colà moltissimi individui, uomini e donne che per essere macchiate da vari sortilegi, esercitavano malie ed erano vere streghe, avendo appreso l'arte in età ancora tenera. Lo perchè raddoppiate le indagini, nel 1672 e nei quattro anni seguenti, furono giustiziate trentacinque persone e molte bandite.

Non abbiamo notizie, se prima del 1600 l'inquisizione comasca abbia estesa la sua giurisdizione ecclesiastica anche sulla Valle poschiavina, la quale dopo il 1486 era stata definitivamente incorporata ai Grigioni, facendo parte della Lega Caddea. Non è probabile che dopo gli Articoli di Tauate del 1525, i quali escludevano la giurisdizione ecclesiastica, l'inquisizione abbia potuto far capolino in questa Valle, sebbene in Mesolcina, come si è visto, si era intrusa verso la fine del 1500. Comunque sia nella prima metà del secolo XVII a Poschiavo dovevano già essere state processate molte streghe, perchè risulta che nel 1647, la madre di Magitta, moglie di Tomas de Michel, nei processi di tutte le streghe che son morte, era messa fuori per strega; e i due più antichi processi dell'Archivio del 1651 e 1652 confermano che a quell'epoca i processi dovevano già essere stati frequenti.

A Poschiavo ci furono alcuni periodi in cui i detti processi spesseggiarono: sono gli anni 1651 e 1652, 1653, 1671 al 1678 dopo la seconda pausa tra il 1653 e 1671. Che i processi ricominciassero solo nel 1671, risulta da una deposizione nel Processo di Susanna Petoldina del 1674:

« Riferisce il Signor Ufficiale Domenico Passino, qualmente essendo Consigliere l'anno 1671 sotto l'Officio dei Signor Podestà Thomaso Basso: Che incontrandosi talvolta su a Vedelscion per i suoi affari, così tornando da Consiglio quando la Pola era detenta, la suddetta Susanna venne avanti che me sentiva a tornare, e m'avvisava che dovessi andare al Consiglio, et diceva: non penserei mai che colei fosse tale come è incolpata, et che nel nostro paese non se ritrovava minga di tal sorte di male et più oltre ». Se dunque la Petoldina nel 1671 poteva dire a un Consigliere « che nel nostro paese se ritrova minga di tal sorte di male », si deve ritenere che processi e condanne per stregoneria non ci fossero da gran tempo.... poi il 1693, 1705, 1709 e 1753.

Il massimo sterminio avvenne nel 1672 e 1673 con 51 processi ancora conservati. Poi va diminuendo nel 1674 a 15 processi, 1675 a 9 e 1676 a 16. Quindi innanzi i processi vanno serpeggiando con alcuna recrudescenza nell'ultimo decennio del secolo cadente e nel primo del successivo; segue un periodo di quasi 40 anni (1709 al 1753) senza traccia di simili processi, finchè riappariscono nel 1753.

Cronache dei tempi non esistono a Poschiavo; le poche notizie sugli avvenimenti notevoli della Vallata si raccolgono qua e là sparse senza compagine veruna. Epperò quei sanguinosi processi che pur avevano tenuto sospesi gli animi attraverso a più generazioni non ebbero nessuna menzione o annotazione nelle

scarse registrazioni dei contemporanei, come se l'ecatombe di forse più di 200 disgraziati, tolti dal seno delle loro famiglie e condotti al patibolo o esigliati, non avesse meritato l'attenzione in una comunità composta di un migliaio di famiglie.

Sappiamo di altre Vallate grigioni che nelle stesse epoche vi furono numerosi processi di streghe, specie nella Mesolcina, in Bregaglia, nel Sorsette, Partenzo e Sopraselva. Però non saranno andate immuni le altre giurisdizioni, sebbene ne siano smarriti i documenti e con essi spenta la memoria di essi. Imperocchè non è verosimile che quelle tristi procedure siano state localizzate ed abbiano potuto svolgersi sopra sì vasta scala in alcune località soltanto, senza essere sorrette dalla pratica comune invalsa nell'intero paese.

La giurisdizione di Poschiavo quanto a leggi e organizzazioni era una delle più regolate e per ciò si spiega la conservazione di tanti processi, mentre in altri posti del paese grigione non erano condotti con lo stesso rito, e i protocolli criminali o non hanno mai esistito, essendo orale la procedura, o furono dispersi e distrutti. A voler compulsare gli archivi di tutte le antiche giurisdizioni grigioni, se ne avrebbe ancora oggidì larga messa.

Ho rinvenuto le più interessanti notizie sui processi grigioni del secolo XVII in una cronaca sui conflitti giurisdizionali della Drittura di Castels nel Partenzo, dove sono descritte da un contemporaneo le vicende passate dal 1650 al 1660.

L'azione giudiziaria contro gli stregoni e le streghe aveva cominciato nella Drittura di Closters nel 1652 ed era stata ripresa nel 1654. Le streghe giustiziate avevano nominato quali complici alcuni abitanti delle Dritture attigue. Quindi si iniziarono nel 1655 anche in queste, e tanto fu il fervore nella persecuzione che nelle tre Dritture del Partenzo furono giustiziate più di 100 persone; nella Drittura di Castels già prima delle feste di tutti i Santi del 1655 furono immolate 24. Il cronista è persona istruita che dà una minuta ed interessantissima descrizione delle procedure, specie nei tormenti, notando l'opposizione che siffatti processi suscitavano nella parte più colta della popolazione. Egli è spregiudicato e flagella le ubbie con acre ironia. I processi nel Partenzo hanno continuato sino al secolo XVIII.

Nella Mesolcina, come già si è detto, i processi furono attivati dagli inquisitori ecclesiastici nel 1583; poi continuati nel secolo seguente da Giudici secolari. L'Archivio di Roveredo ne conserva 27 dal 1610 al 1701. (Vedi Emilio Motta, Bollettino storico della Svizzera Italiana 1879). In Bregaglia si conservano tuttora 53 processi di 48 femmine e 5 maschi dal 1650 al 1669. Pare però che molti processi si trovino ancora in mano di persone private. (Vedi Sprecher, Storia delle 3 Leghe nel XVIII.mo secolo, II parte, pag. 381).

Un estratto di processi nella Giurisdizione del Foppo (Gruob) nella Sursetta (compilata nel 1828) ci fornisce interessanti particolari. Pare ivi l'estirpazione delle streghe cominciasse pure nel 1652 e che raggiungesse il culmine nel 1700. Nel 1699 erano state giustiziate 2 streghe e due stregoni; nel 1700 poi furono processate 57 streghe e 16 stregoni.

Si ritiene che l'ultima strega processata nei Grigioni fosse condotta al patibolo nel 1776 in Tschappina nell'Heizenberg; mentre che a Glarona ancora nel 1782 si decapitò ed arse una strega, la quale chiuse in Isvizzera la sterminata serie di codeste vittime della superstizione.

II. Ordinamento giudiziario dal 1549 al 1757

L'antica giurisdizione di Poschiavo e Brusio comprendeva la parte superiore e inferiore della Valle poschiavina. Gli ordini antichi e le leggi furono nel 1388 raccolti in un sol volume e costituirono da poi gli Statuti degli «huomini della Comunità di Poschiavo», rivisti e rinnovati poscia nel 1474, 1573, 1667, 1753 e 1812. L'amministrazione criminale dopo il 1549 era affidata a un consiglio di dodici membri presieduti dal Podestà (vicario o rettore) e coll'intervento del decano e di due consoli. Anticamente il podestà era eletto dal Vescovo di Coira, il quale esercitava, qual principe, diritti di sovranità sulla Vallata di Poschiavo. Gli ultimi podestà eletti dal Vescovo furono Corrado e Giovanni Planta. Ulrico Campell († 1582) si ricorda ancora del tempo in cui il Vescovo esercitava quel diritto di elezione. Ma gli uomini di Poschiavo nel tempo in cui scrisse il Campell (1570) avevano già riscattato quel diritto per somma di danaro. Epperò gli statuti del 1549 non parlano della nomina del Podestà, poichè spettava al Vescovo. (Vedi Campell: Topografia della Raetia alta, I, pag. 128)

L'elezione degli offizi non spettava alla generalità dei cittadini, ma si faceva ogni anno mediante nomina reintegrativa, conferita ai componenti gli uffici stessi. Il Podestà era eletto dal Consiglio; il decano e gli ufficiali erano designati da due consiglieri a ciò eletti col ballottaggio; e il consiglio stesso era eletto dal decano e dai consoli. Nella medesima stirpe ossia parentela non si tollerava più di un solo officio. Il Podestà giurava di perseguire e far perseguire heretici, sodomiti, assassini, traditori, robatori di strade, ladri, homicidari, patricidi, falsi spenditori di false monete scientemente et chi darà veleno, maleffici o siano incantatori e ciascuna altra sorte di maleffici. Quello prendere e punire a tutto suo potere secondo la forma de li statuti et ordinazioni del Comune di Poschiavo. Et dove statuti non fossero, ovvero mancassero, al' hora secondo la rasone comune, et dove le predetti mancassero, al' hora secondo li boni costumi et consuetudini approbate, et dove le predette cose mancassero, al' hora secondo la disposizione del Consiglio generale del Comune di Poschiavo. Questo Consiglio generale era l'arringo ossia assemblea di tutti i liberi cittadini.

Il decano e ufficiali (consoli) erano una specie di tribuni, che invigilavano l'intero governo della repubblica poschiavina. Gli statuti del 1549, cap. 15 dicevano: «Debbono essere presenti sopra il fatto de li indizii, da essere mandati a esecuzione da li servidori et da tutti li altri ufficiali del detto Comune. Et a procurare tutte le carte false. Et similmente debbono essere presenti a tutte le faccende del predetto Comune».

Negli statuti del 1757, il cap. II tratta del giuramento ch devono prestare e dice: «L'officio vostro, o Consoli, consiste nell'invigilare... per l'amministrazione della buona giustizia; nell'opporvi validamente alli pareri del Consiglio conosciuti o corrotti o apertamente ingiusti;nell'essere pronti a tutte le occorrenze di esso Comune.

I tre consoli (decano e ufficiali) nei processi criminali non sono adunque veri giudici, ma quali «assistenti» intervengono a tutti gli atti e deliberazioni del Consiglio.

Nei processi delle Streghe, il Decano e gli Officiali erano presenti a tutte le

fasi principali, specie nella cattura, nella ricerca del bollo, nella tortura, alla sentenza e all'esecuzione. Non di rado il degano presiede, in assenza del Podestà, alle operazioni della tortura, e i torturati ne implorano la clemenza. I consoli talvolta incalzano il Magistrato di spedire i processi che si potraggono e protestano in nome del Comune per eccedenti spese occasionali.

III. Sanzioni penali

Gli antichi statuti del 1549 fanno ben menzione di «quelli che daranno veleno, malefici ossia incantatori», (cap. I e 33), ma non contengono disposizioni speciali su tali delinquenze, mentre che negli statuti del 1757 ricorre apposita sanzione che tratta «de sortileggi, malie o sia stregonerie». (cap. 15) «Ancora è statuito che se alcuno sarà ritrovato reo di sortileggio, cioè di patto col demonio per sortire qualche intento di lussuria, di vendetta o simili, sii presentano in piazza sotto la berlina et indi capitalmente bandito, cosicchè rompendo li confini del bando sii decapitato.

§ 1. Se veramente alcuno sarà ritrovato reo di magia preternaturale o di malia, stregoneria e che non abbia apportato nessun danno al pubblico o al prossimo, sarà condannato, se maschio alla galera perpetua, e se donna a una severa sanguinosa frusta con bando capitale, sotto pena d'esser abbruciata, se romperà li confini.

§ 2. Se veramente tal mago, strega o stregone avrà apportato del danno al pubblico con incendi, danno della campagna o simili: oppure al prossimo con insegnar con effetto l'arte malefica ad altri, con aborti, infanticidi, homicidi, debilitazione de membri, con farle precipitare bestiame, inaridire frutti e qualunque simil danno riguardevole, tal mago, strega o stregone sarà condannato ad essere abbruciato vivo nel fuoco e sepolto le ceneri sotto al patibolo, con la confisca dei beni ».

A Poschiavo i processi di streghe e stregoni avevano cessato prima del 1757 ed erano quindi stati condotti tenor «la rason comune e li boni costumi e consuetudini approbate ».

La Dieta Grigione nel 1715 nell'intento di soccorrere all'imperizia dei giudici criminali di quei tempi, aveva deciso di pubblicare un estratto dall'Ordinazione penale dell'Imperatore Carlo V del 1532. Fu stampato nel 1716 e intitolato «Ordinazione dei Lodevoli Comuni delle Tre Leghe sui maleficii»; ma non ebbe vigore di legge. Contiene una definizione del sortilegio con minuti precetti sul modo di procedere, questionario e sanzione penale (decapitazione); ma non sembra avere servito da modello ai legislatori di Poschiavo.

IV. Procedura penale

A termini del capo 3 del «secondo libro de li malefici» negli statuti del 1549 si procedeva «per accusa, denontiatione o sia inquisizione». L'accusatore era tenuto «quella accusa o denontia a legittimamente provare o sostenere infra il termine a lui dato per esso Magnifico Podestà o sia Rettore di Poschiavo per il tempo che farà. Il qual denuntiatore dare et prestar debba idonea sigurtà di pagare come qui di sotto.... Se l'accusatore non trovasse sigurtà non se stia al sua sagramento ». Quando non avesse provato legittimamente la denuncia era patibile di multa e condannato al rifacimento delle spese (cap. 2). Li servi del Co-

mune che avessero fatto qualche falsa relazione o ambasciata nelle cause criminali nelle quali la pena di sangue fosse imposta « la lingua di quello sia tagliata sì che caschi in terra ». (cap. 4).

Così anche negli Statuti riformati del 1757 si distinguono tre modi di procedere nei malefici, cioè: per via di accusa, per via di querela o sia notificato, per via d'inquisizione. (libro Crim. cap. 1. 2. 3.).

Nei processi delle streghe la maniera ordinaria del procedere era quella dell'inquisizione; talvolta c'era la denuncia ossia notifica, ma rarissimi sono i processi di accusa privata poichè non era in delitti di tal fatto agevole cosa il fornire la prova del fatto incriminato. Ne abbiamo però uno nel 1675 che venne istituito dietro formale accusa con sigurtà in solidum prestata contro Margaritta Mengotti, accusata di aver insegnato l'arte di strega a tre fanciulli di Cologna.

La procedura per inquisizione era incoata dal Podestà e Cancelliere mediante l'audizione dei testimoni; le disposizioni venivano registrate dal Cancelliere, lette e poi approvate dai testi. Tostochè questo processo aveva fornito sufficienti indizi per giustificare l'esame dell'iniziato, era sottoposto all'intero Consiglio, il quale decideva se si debba procedere alla cattura, ovvero completare gli indizi. All'atto della cattura erano presenti tutti o almeno una parte ragguardevole dei Consiglieri, nonchè il decano e i consoli. Il catturato era condotto sia in Casa Comunale, sia in casa del podestà e quindi incarcerato. Poi si passava all'esame del medesimo in presenza dell'intero Consiglio. Prima di ordinare la tortura, si facevano talvolta i confronti e si ordinava poi la ricerca dei bolli. Quindi si passava alla tortura. Talvolta i processi nascevano dal risentimento fatto dalle vittime stesse o dalla querela d'ingiuria per essere stato rinfacciato ossia tacciato di Stregoneria. In tal caso s'istituiva un processo contraddittorio tra il querelante e il querelato. Si introducevano vicendevolmente dei testimoni e entrambi le parti erano fiancheggiate dai loro avvocati. Se però il querelato non recedeva dall'accusa, il processo pigliava per lo più la forma inquisitoria. Ecco un esempio di risentimento fatto addì 5 Dicembre 1677.

« Coram perilli. Dr. Praetore: Notifica all'Ufficio Nostro Signor Andrea Paravicino, habitante in Brusio, come Signor Lorenzo Tognina habba ingiuriato la sua moglie per strega, chè habba fatto maleficio a una sua creatura, dicendo con un suo figlio, qual cacciava una menatura, qual disse: Che dovesse dire alla Madre che venisse giù a disfare il maleficio, che aveva fatto al suo figlio. Perchè perciò essi jugali, lamentandosi di tal parole, esebiscono il pegno per risentirsi contro detto Signor Lorenzo, chè voglia esser condannato a retrar' in se dette parole et recognoscere detta sua moglie per donna da bene ».

Sulla tortura negli Statuti del 1549 abbiamo la seguente disposizione al cap. 33 del II Libro:

« Che nessuno debba essere torturato per pena pecunaria »:

« Anchora è statuito e ordinato che Magn. Podestà o sia Rettore del Comune di Poschiavo non possa ne debba tormentare, nè mettere alla tortura alchuna persona della Giurisdizione di Poschiavo, la quale havesse ne le sue forze, per alcun delitto o manchamento; dove la pena pecunaria venisse imposta o mettuda. Li homicidiarii, robatori assassini, ladri et quelli che daranno veleno, malefici o sia incantatori... et ogni altro delinquente, dove la pena corporale venisse ad esser imposta, o che imponere si potesse, quelli tali si possano torturare et mettere alla tortura (procedendo però con legittimi indizii avanti la tortura). Et maggiormente si possa procedere secondo la qualità del delitto et corroborazione o sia fermezza

dègl'indizi ». Un decreto della Dieta del 1657 aveva bensì ordinato che le streghe non siano condannate se non concorrono 5 testimoni a indiziarle del luogotempo del commesso delitto e del nome e cognome dell'imputato. Ma sembra che il decreto o non fosse osservato o fosse eluso rispetto alla natura delle deposizioni. (Vedi Sprecher, Storia della Repubblica delle Tre Leghe nel Secolo XVIII. pag. II.o 381)

Negli Statuti del 1757 cap. 4 (Della tortura dei rei non confessi, nè convinti) trovasi prolissa istruzione sul modo di procedere avendosi addivenire a questo spediente. Sebbene in confronto dei tempi anteriori l'applicazione della tortura fosse maggiormente disciplinata e mitigata, vuoi per le cautele poste onde impedire l'abuso, vuoi per la qualità e quantità dei tormenti inflitti, tuttavia l'arbitrio dell'inquisitore spaziava ognor in larghissimo campo.

La tortura era inflitta in caso di revoca di una confessione già fatta per ottenere la nomina dei complici o, quando erano palesati i complici, per purgare la propria infamia. In quest'ultimo caso basta la sola momentanea elevazione da terra. In caso di stregheria, sottoposto a molte illusioni, vi si cerca, purgata che sia l'infamia del complice, la perseveranza in tale deposizione sin dalla morte, unita alla probabilità di buona morte e della malafama della palesata persona complice. Fra gli indizi urgentissimi che bastano anche senza prova di testi o senza il corpo del delitto a ordinare la tortura, troviamo: la fuga del supposto reo, li suo star nascosto; quando esaminato giudizialmente, nulla risponde quando viene sorpreso in aperta bugia o evidente contraddizione, vacillazione o variazione, massime sopra un proprio fatto suo.

L'imputato è condotto al luogo della tortura ed ivi esortato, quindi spogliato dell'abito, fatto infilare un apposito camisone, legato (e se si tratta di stregoneria o d'altro atroce delitto, la legatura sarà più aspra) e purchè sii digiuno da hore 20 si ordinerà l'elevazione alta o bassa, lenta o frettolosa, ad arbitrio della Drittura, secondo la qualità meno o più urgente delli indizii ed atrocità del delitto, secondo la maggiore o minore robustezza e il sesso... per lo spazio di un' hora alla più lunga. I Giudiscenti potranno decretare da tempo in tempo qualche squasso, scuotendo discretamente la corda con la bacchetta sopra il torturato, purchè non si ecceda il numero di tre squassi. Se promette di confessare spontaneamente, lo si lascerà calare a basso, e così seduto, ma non staccato dalla corda, fermato intanto l'orologio cioè polverino, si riceverà la sua deposizione. Se nulla confessa di concludente, si ordinerà la nuova elevazione, continuandovi secondo l'arbitrio discreto del Magistrato, ma elevato non più d'un hora, computato il tempo della prima elevazione. Se il delitto fosse delli atroci (fra i quali la stregheria sommanente indiziata) si potrà, però solo apparendo qualche nuovo urgente indizio, siccome nel caso di tormento sprezzato perchè non sentito, ripetere anche l'intiero collegio di tortura, anche con squassi al numero di tre e contrapesi ai piedi di mezzo sino ad un peso, oppure con l'uso dell'acqua fresca giù per le spalle; et anche triplicare il collegio sopra nuovi urgenti provati indizii. In caso dell'insensibilità o della rivocazione ad bancum puris della confessione fatta nel tormento, si potrà ripetere la tortura anche senza nuovi indizii. In questi delitti però la sostenuta negativa dei tormenti non esimerà dalla pena straordinaria. Se l'inquisito avrà confessato in tortura si lascerà in riposo per 24 hore, dopo raggiustati li brazzi ed indi si dovrà di nuovo esaminarlo al banco della Ragione, dove rivocando la fatta confessione nei tormenti in tutto o nelle parti essenziali, si ripe-

terà la tortura alquanto qualificata, attesa l'incostanza ed acciò che, insistendo nella rivocatoria questa maggiore qualità di tormento, eluda la già fatta confessione nel precedente meno qualificato tormento ».

Quale poi fosse la pratica della tortura in base ai « buoni costumi e alle consuetudini approvate » prima del 1757, riluce dai numerosi processi delle streghe inquisite dal 1631 sino al 1753.

Cito, a titolo d'esempio, alcuni dei numerosi casi di tortura, che si trovano nel manoscritto:

Nel 1631 l'Orsina de Doric fu sottoposta alle seguenti torture:

addì 8 Luglio: 3 levate con l'asse dietro le spalle, quindi è posta nelli zeppi et ivi lasciata fino a nuova deliberazione.

19 Luglio: 3 levate con l'asse dietro alle spalle; quindi è dislegata e messa nelli zeppi fino a nuova ordinazione.

Addì 17 Luglio è condotta in cucina et ivi legata e posta nelli tormenti della veglia e lasciata sino a nuova deliberazione.

Addì 18 Luglio legatura e posta nelli tormenti della vigilia sino a nuova deliberazione.

Nel 1653 la Maria Tos, dopo bendati gli occhi è legata e levata con due streppi di corda nello spazio di mezz'ora in tutto. Il giorno seguente (27 Maggio) siegue legatura con le mani alla rovescia, levata e due ore di ceppi (3 ore in tutto). Li 30 Maggio si ripete la stessa tortura, però « alquanto ».

Quindi il Consiglio prende un consulto di un savio (giusperito) e non avendo l'inquisita confessato cosa alcuna « viene lasciata per una volta tale e quale » con riserva di riprendere il processo a nuovi indizii.

Nel 1653, fu processata e liberata dall'istanza la Domenighina Tosio, una vecchia settantenne che addì 30 maggio, fu legata ed alzata per mezz'ora. Li 31 maggio è stata legata ed posta nelli zeppi per mezz'ora, però compreso il tempo della legatura. Lo stesso giorno fu ordinato di domandare un consulto, il quale ricevuto, fu ordinato ai 6 giugno: di mettere l'inquisita nel cavalletto per quattro hore.

Nel 1672 la Lucrezia dell'Ada, subì i seguenti tormenti:

Li 18 gennaio fu bindata, legata e, posto li piedi nelli ceppi, fu levata.

Li 22 gennaio è condotta in cucina e posta al cavalletto; poi è ligata con le mani alla stella e le è posto il ferro alli piedi; quindi le son posti li reggioni alli piedi.

Li 6 febbraio è legata e le son posti li piedi nel tormento. È quindi nudata dei panni e messa in stuva ed mai lasciata dormire.

Li 7 febbraio è posta in cucina e gli è messo un piede nel tormento; poi le son posti li ovi sotto li brazzi.

Li 8 febbraio è ligata alzata e le son date due cavallette; poi un'altra.

Li 11 febbraio è posta sopra il cavalletto; le son legate le mani; le son posti li ferri alli piedi; quindi posti li balli di ferro alli piedi. Fra il 16 e 20 febbraio soggiacque agli strazi avuti in tortura.

Nel 1672 l'Anna Botton sostenne addì 8 marzo la prima tortura con legatura e alzata. Quindi condotta abbasso e constatati i bolli diabolici, è ordinato che nuovamente detta Anna sia condotta qui in stuva, ligata de occhi ed poi sia condotta nuovamente in torre come a guisa se la volesse tormentare. Li 9 marzo è posta nel cavalletto ed ligata delle mani; le son posti li seggioni a li piedi; son posti li sassi nelle seggioni; quindi posta nelli schieppi. Li 12 marzo è ligata delle mani e le son posti li piedi nelle schieppi; poi levata e quindi posta nel cavalletto.

Li 24 marzo è ligata nelle mani; posto li piedi negli sceppi, levata due volte

Li 29 marzo è legata delle mani e levata due volte.

Li 20 aprile è ordinato che gli sia tagliato le onghie e quindi è legata e posti li piedi negli schieppi e levata.

Li 21 aprile è condotta in cucina e posta nelli sceppi e legata delle mani.

Li 22 aprile è ligata nelle mani e levata due volte; poi posta nelli schieppi.

Li 23 aprile è ligata ed alzata.

Li 20 maggio ligata e levata in aria.

Li 26 maggio è ordinato «che vadino quattro di loro a chiapparla senza dir altro ed ponerla nelli tormenti». Fu quindi pigliata ed portata su in torre ligata; poi levata.

Li 18 giugno è legata e levata de terra; quindi «postoli al fuoco alli piedi lassata giò e nuovamente levata: nullum responsum dedit come persa via ed forsi morta». Era difatti spenta.

Gli ordigni di tortura erano adunque: la corda per la legatura ed alzata; li pesi e contrappesi; seggioni con sassi; ferri, palle di ferro ai piedi nelle alzate; asse dietro le spalle; i ceppi (zeppi, sceppi, schieppi) ai piedi; ovi sotto li bracci; la veglia, vigilia); cavalletto; il fuoco alli piedi. La legatura era più o meno aspra o qualificata «con le mani arrovesciate» e con le «mani alla stella». Nelle alzate si applicavano così dette «cavallette», cioè scosse della corda o scudisciate. Acciò si aggiungeva il tormento della veglia, cioè del non lasciar dormire, nè di giorno nè di notte. La veglia in questo senso nel 1705 si otteneva col far sedere l'inquisito sopra un cavalletto, in modo di non poter addormentarsi senza perder l'equilibrio. Di più la prigionia nello stretto, ossia nel fondo della torre, con somministrazione di pane ed acqua e minestra; si applicava anche il getto improvviso di acqua fredda sull'inquisito. Il «taglio delle unghie» non pare fosse un tormento, bensì un atto di cautela contro qualche supposto incantesimo. Invece erano applicate delle punture colla guggia nei bracci, nelle gambe, e sotto le unghie.

Nemmanco si rileva dagli atti qual fosse il tormento frequentemente applicato del «cavalletto». Probabilmente è identico alla veglia che ricorre nei processi del 1653.

Nel processo della Santina Lardini di Sondrio nel 1523, la sentenza dice:

«che avendo conosciuto che lei non temeva li tormenti della corda, la facemmo mettere sopra un tavoletto di legno per avere da lei la verità, e Cesare Cantù nella «storia della città e diocesi di Como (I. pag. 423), spiega che sul detto tavoletto si stendevano li accusati stirandone i piedi e le mani. A Bergogno si conserva tutt'ora nella torre, ove si soleva applicare la tortura un'antico cavalletto. La tacca da una parte serviva evidentemente per fermare la legatura. Probabilmente gli inquisiti erano messi e legati a cavallo sui due assi acuminati colle gambe incrociate e con pesi ai piedi. La cronaca sui processi di streghe nella giurisdizione di Castel nel Partenso del 1656 dà la seguente descrizione di simile ordigno, che dice essere stato da poco inventato da un frate nel Sursetto:

«si faceva siedere a nudo l'inquisito sopra un asse di fresca segatura e le si separavano li piedi a tre piedi di distanza l'uno dall'altro, mediante due legni, chiamati smorze. Di poi le si rinserravano a tutta possa le ginocchia con una fune; ligate le mani al dorso e la faccia coperta di doppio o triplo panno. In questa posizione lo si abbandonava per quattro, cinque, sei e fino otto e nove ore, a meno che non fosse pria caduto in deliquio». Però nei processi Poschiavini, non è cenno di sì lungo martirio. Esaurita la tortura, si faceva avvisare i parenti se vogliono pigliar il patrocinio, e seguiva l'imputazione, cioè l'accusa for-

male data dal podestà e la difesa fatta dal procuratore. Poi si passava alla Sentenza e al supplizio.

L'imputazione era redatta in iscritto, conteneva l'enumerazione degli indizi e delle confessioni ed era poi inserita nella sentenza.

La difesa era per lo più una semplice formalità e consisteva invariabilmente in una monotona raccomandazione alla clemenza del giudice. Soleva anche alludere alle tentazioni fatte dal demonio a Gesù Cristo, per comprovare la fragilità della natura umana.

La sentenza era redatta sopra un'antica formula, rimasta inalterata per tutto il lungo periodo dei processi delle streghe. Era poi letta in pubblica piazza coram populo al suono della ringhiera (campana del Comune) e il delinquente stava in ginocchio durante la lettura. Poi era consegnato al carnefice, e il corteo partiva con la scorta di un certo numero (8 fino a 20) di soldati pel luogo del supplizio.

* * *

Negli ultimi processi del 1753 prima di passare alla tortura era concesso alla inquisita un difensore, che, preso cognizione di tutto il processo e avuto licenza di conferire colla persona detenuta, rinunciò alla ripetizione dei testimoni, dichiarando « stare a quelli », e produsse la difesa in iscritto affine di evitare la tortura. Questa difesa non è a confondersi colla difesa principale sulla finale imputazione.

Nei tempi addietro si procedeva alla tortura senza dar luogo a verun contradditorio sulla sufficienza degli indizi. Solo nel 1653 troviamo la consultazione fatta d'ufficio di un savio, ossia giusperito, prima di passare all'ultimo grado di torture.

Tostochè la tortura era cominciata, l'inquisito era posto sotto speciale sorveglianza, alla quale erano delegati due o tre membri del Consiglio. Questi custodi facevano la guardia di giorno e di notte, impedivano tentativi di suicidio, raccoglievano e riportavano al Consiglio tutti i discorsi compromettenti dei detenuti, li ammonivano e incalzavano a confessare. Nei conti delle spese dei processi, le candele accese durante la guardia sono ognora mentovate. La comunicazione degli inquisiti coi propri parenti e con terzi era severamente vietata. Avute le confessioni sui malefici, sui complici ecc., dovevano però essere confermate de plano e ratificate in ultima tortura. Quest'ultima tortura per lo più consisteva nella semplice legatura, ovvero in un'alzata breve. Così l'Alberto Botton nel 1674 ratifica in quarta tortura, e il protocollo dice essere stato sulla corda « per lo spazio di un miserere ». Pare che di regola o almeno dopo cominciata la tortura e ordinate le guardie, g'inquisiti fossero anche incatenati in prigione.

L'Anna Ada detta Cozza nel 1753 dopo aver sostenuto la prima tortura, è rimessa in sua prigione e si ordina: « vengan poste le bogge alli piedi della detenuta et che da quest'ora in poi vengan aggiunte sempre due guardie alla medesima ».

Di regola però non è fatto cenno che gli inquisiti siano vincolati in prigione, quasi che s'intendesse da sè.

La Caterina Passino nel 1674 dopo aver rotto il bando, fu arrestata: « ed andati alla casa è stata ritrovata in stua et pigliata, è stata condotta nella casa della Comunità et posta in torre con la catena al piede ».

All'arresto del Degano moderno Bartolomeo Beltram nel 1672 è ordinato « che sia posto nel stuett colla catena al pè ».

I protocolli penali nel 1600 sono succinti, chiari, più o meno sommari tenor la bisogna che correva pei processi incalzanti; nel 1700 diventavano prolissi, ma con cura redatti.